



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 12/2021

secondo le modalità previste dall'art. 85, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-ter del D.L. n. 126/20 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **22674** del registro di segreteria, proposto da:

S. D. (omissis) nato in omissis (omissis) ilomissis, residente in omissis (omissis), omissis n.omissis, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), via Fabio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Francesca Litrico, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angela Maria Laganà, dall'avv. Giacinto Greco e

dall'avv. Francesco Muscari Tomaioli, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via F. Acri, n. 81, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

resistente

F A T T O

Con ricorso del 20 giugno 2020 ritualmente notificato presso la sede territorialmente competente il sig. S. D. ha convenuto in giudizio l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*, innanzi all'intestata Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Calabria - per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"Ritenere e dichiarare applicabile al ricorrente la normativa di settore ex art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella contenuta nell'art. 44, avente ad oggetto la Misura del Trattamento Normale di liquidazione delle pensioni al personale militare; 2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annua del 2,93% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995, con ogni conseguenza di legge e decorrenza dalla data di collocamento in congedo; 3) per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento delle conseguenti somme, oltre arretrati ed accessori di leggi, interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi".*

A sostegno della domanda, ha riferito e documentato: a) di essere un ex militare appartenente all'Arma dei Carabinieri; b) di essere stato congedato per riforma dal 24.06.2015 e titolare di pensione diretta di inabilità liquidata a decorrere dal 24.06.2015 con un'anzianità utile per la pensione, alla data del 31.12.1995 di anni 14 e mesi 0; c) di essere titolare di pensione per inabilità, fisica n. omissis erogata dall'INPS ex INPDAP con applicazione del sistema Misto e Contributivo (mod. S.M. 50007) d) di avere impugnato il provvedimento di liquidazione con raccomandata a.r. del 17.01.2020 con cui gli sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall'art. 44 del TU 1092/1973 per il personale civile, anziché quelle di cui all'art. 54 comma 1 TU n. 1092/1973 per il personale militare; e) che l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 44 cit. comporta una evidente penalizzazione per i militari che alla data del 31.12.1995 hanno maturato 15 anni di servizio utile e che devono perciò beneficiare dell'aliquota del 44% anziché del 35%; f) che il ricorso presentato in via amministrativa non è stato esaminato dall'ente previdenziale.

Assumeva in diritto l'erronea interpretazione - restrittiva - offerta dall'INPS sull'art. 54 in discorso che, secondo l'INPS si applicherebbe ai soli militari che, al 31.12.1995, abbiano maturato un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e che subito dopo abbiano cessato dal servizio senza maturare ulteriori anni di anzianità.

Ad avviso del ricorrente tale interpretazione è contraria alla lettera del secondo comma dell'art. 54, il quale riconosce, per ogni anno superiore al ventesimo un aumento percentuale di 1,80; a sostegno della interpretazione corretta e favorevole ai militari cita diverse pronunce della giurisprudenza contabile.

L'I.N.P.S., costituendosi ritualmente in giudizio con memoria depositata in data 09.11.2020, ha controdedotto l'infondatezza della pretesa azionata, in quanto "il trattamento pensionistico del sig. S. D. ha decorrenza giuridica dal 24/06/2015, è cessato dal servizio maturando diritto a pensione con una anzianità di servizio pari a 36 anni e 4 mesi, pertanto, non può essere ritenuto militare che ha conseguito il diritto a pensione cessato dal servizio nell'arco di tempo compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio." (cfr., memoria INPS, pag. 31 penult. cpv.)

Richiama a sostegno l'interpretazione (restrittiva) sul punto di talune pronunce della giurisprudenza contabile (in particolare, Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello n. 64/20; Sezione giurisdizionale d'Appello per la regione Sicilia, n. 40/A/2020).

L'ente previdenziale ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: *"In via preliminare dichiarare l'infondatezza del ricorso. In via principale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ritenere che gli oneri*

accessori siano liquidati secondo la normativa vigente. Con vittoria di spese e competenze”.

Giusto l'art. 85, comma 5 del D.L. n. 18/20 conv. in L. n. 27/20, come richiamato dal D.L. n. 126/20, la causa è trattenuta in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.1 del 4 gennaio 2021.

La pronuncia sopra richiamata è infatti intervenuta a risolvere il conflitto giurisprudenziale in essere tra diverse sezioni giurisdizionali in merito alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente in particolare ha richiesto a questo Giudice l'accertamento del diritto alla corretta applicazione dell'aliquota del 44% ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota del 35% ex art. 44, comma 1 dello stesso TU del 1973, con conseguente ordine di ricalcolo e di ogni ulteriore diritto connesso e consequenziale.

Ai fini del previo accertamento richiesto è necessario individuare il momento determinante ai fini del calcolo della quota A di pensione secondo il sistema di cui al d.P.R. 1092/1973, a termini del quale il trattamento pensionistico normale diretto viene determinato applicando una aliquota di rendimento alla

base pensionabile, che è diversificata in ragione della categoria di appartenenza del dipendente.

Prima della riforma recata dalla Legge n. 335/95, il D. Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992, aveva introdotto nel sistema il concetto di retribuzione media pensionabile fondata sulla nozione di “ultimo stipendio” come base del calcolo retributivo di cui al Testo Unico del 1973 che rimaneva così ancora valido per stabilire la parte di pensione relativa alle anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992 (c.d. quota A); mentre il periodo compreso tra il 31.12.1992 e il pensionamento (c.d. quota B) era rapportato alla media annuale delle retribuzioni. In entrambi i casi, la retribuzione rimaneva l'elemento fondamentale ai fini del calcolo.

Più nello specifico:

- L'art. 13 del D.lgs. n. 503/92 ha conservato le precedenti regole per le anzianità di servizio maturate al 31.12.1992 le quali vanno a comporre la così detta quota A (lettera A) di pensione (*id est*: ultimo stipendio e voci pensionabili goduti l'ultimo giorno di servizio); la quota B (lettera B) è espressione di nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, prevedendo che siano tenute ferme – anche per quel che riguarda il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile – le norme preesistenti.

- Con l'entrata in vigore della Legge n. 335/95, a decorrere dal 1° gennaio 1996 la pensione è determinata con formula

contributiva: il legislatore del 1995 tuttavia ha fatto salve le precedenti regole per chi avesse già maturato al 31.12.1995 almeno 18 anni di anzianità contributiva (art. 1, comma 13), ed ha disposto che per coloro i quali, al 31.12.1995, avessero maturato un'anzianità inferiore ai 18 anni – come nel caso in esame, giusta la considerazione che il ricorrente al 31.12.1995 aveva maturato 14 anni e mesi 0 di anzianità – venisse applicata la soluzione “mista” (art. 1, comma 12).

- La soluzione mista prevede che nel calcolo del trattamento di quiescenza vanga inglobato il meccanismo delle quote A e B disegnato dal D.lgs. n. 503/1992. E dunque in queste ipotesi la base pensionabile viene individuata attraverso tre quote: quota A (anzianità maturata al 31.12.1992 in relazione all'ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza); quota B (periodo contributivo compreso tra il 31.12.1992 e il 31.12.1995: media delle retribuzioni percepite); quota C (dal 1° gennaio 1996: sistema interamente contributivo).

Ciò detto, la disciplina applicabile ai fini della determinazione della quota A della pensione del ricorrente deve essere individuata negli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973 trattandosi di personale militare. L'art. 54 stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel

penultimo comma del presente articolo”.

Il comma 2 afferma che “La percentuale di cui sopra è *aumentata* di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Orbene, si tratta di stabilire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della L. n. 335/1995, in favore dei militari cessati dal servizio con oltre vent’anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente con l’aliquota pari al 44% della base pensionabile di cui all’art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

Su tale questione, come noto, si sono giustapposti tre orientamenti nei giudizi contabili.

Il primo è quello sostenuto sistematicamente dall’INPS il quale, accedendo ad una interpretazione restrittiva e rigorosamente letterale della norma, interpreta l’art. 54 cit. nel senso che il militare che cessa il servizio con più di 20 anni di servizio utile abbia diritto ad una aliquota di rendimento del 2,33% per ogni anno di servizio fino al 15° e dell’1,8% dal 15° al 20°, esattamente come per il personale civile dello Stato (ex art. 44 d.P.R. n. 1092/1973).

Anche se tale interpretazione livella evidentemente il trattamento pensionistico del personale militare (che cessa il servizio dopo il 20° anno), in realtà la specificità va ravvisata nel beneficio (eccezionale) che spetta al personale militare che letteralmente cessi dal servizio tra il 15° e il 20° anno di anzianità.

Il secondo orientamento, per così dire mediano, interpreta invece la norma nel senso di applicare il beneficio della maggiore aliquota entro la forcella dei 15 e 20 anni di anzianità, ma prescindendo dal momento del congedo: fino al 15° anno l'aliquota applicabile sarebbe pari al 2,33% annuo per poi essere valutata al 44% e passare al 2,93% a partire dal 15° anno e restare tale, ferma, fino al 20° anno. In questo modo, anche il personale cessato dal servizio con più di 20 anni di anzianità, godrebbe del beneficio dell'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 se abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995.

Il terzo orientamento, infine, accedendo a una interpretazione estensiva della norma, sostiene un elemento di coerenza nel sistema: atteso che in corrispondenza del 15° anno di servizio effettivo l'aliquota di rendimento è del 44% e il coefficiente di rendimento applicato è del 2,93%, tale deve essere per i primi 15 anni di servizio, estendo così il beneficio a tutti gli arruolati sino al 1995.

La sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite, nello sciogliere il

quesito sulla corretta interpretazione e portata applicativa della norma, esclude in maniera ferma che l'art. 54, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 1092/1973 (e la correlativa aliquota del 44%) sia norma applicabile in maniera generale e indifferenziata per tutto il personale militare, ma che occorre procedere dai tre dati letterali del 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio, 2) concreta maturazione del diritto a pensione col possesso dei requisiti minimi di anzianità stabiliti nell'art. 52 dello stesso d.P.R.; 3) possesso, al momento della definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno 15 anni e non più di venti (§ 5.2.)

Questo il campo, occorre individuare la ratio legis della riforma Dini del 1995 che interviene su di esso: essa va individuata – secondo l'organo nomofilattico della Corte dei conti – nel passaggio graduale dal sistema retributivo a quello contributivo e che il legislatore ha collocato nella quota di anni 18 di contributi al 31 dicembre 1995.

Ad avviso delle Sezioni Riunite, infatti, deve essere rimarcato che l'art. 54, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio e non più di 20 spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile, opera una *fictio iuris* nel senso che gli viene liquidata una pensione *come se* avesse compiuto 20 anni di servizio effettiva. Sennonché, avvertono le Sezioni Riunite, tale finzione opera una sostanziale deroga al principio di cui agli artt.

8 e 40 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973 (secondo cui la pensione va commisurata in via di principio alla durata del servizio prestato), con la conseguenza che quella disciplina non è applicabile fuori dal suo proprio contesto, e dunque ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 12 lett. a) della legge n. 335/1995 - ossia per la determinazione della quota retributiva del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio (§. 5.3)

Infine - vero *punctum dolens* nelle sentenze di merito che si sono occupate della questione - la corretta definizione dell'aliquota di rendimento.

La dirimente pronuncia delle Sezioni Riunite ha così argomentato, sempre muovendo dal presupposto della radicale diversità dei due interventi di riforma, del 1973 e del 1995 che - con riferimento al personale militare andato in pensione con oltre 20 anni di servizio utile - hanno dovuto convivere dando luogo a disomogeneità e disallineamenti che hanno poi condotto ai contrasti giurisprudenziali cui la pronuncia n. 1/21 ha posto rimedio.

Deve essere valorizzata la circostanza che i 20 anni di servizio (su cui poggia l'impalcatura del d.P.R. n. 1092 del 1973) non conservano più, nel 1995, uno specifico significato. Infatti, se la riforma del 1973 aveva diviso idealmente il raggiungimento massimo dei 40 anni di anzianità contributiva in due segmenti ventennali, uguali ma disomogenei, attribuendo al primo

ventennio un valore maggiore (i.e.: 44%), ciò era dovuto al fatto che in quel sistema i primi 20 anni di servizio erano rilevanti e fungevano da spartiacque. Con la riforma del 1995, per individuare il personale militare assoggettato al sistema misto, lo spartiacque è individuato nell'anzianità di 18 anni.

Ad avviso delle Sezioni Riunite, il rendimento del 2,20% annuo che si ottiene dividendo l'aliquota del 44% per i 20 anni di servizio – nella proiezione operata dal legislatore del 1995 – ha scarso rilievo pratico in quanto quel coefficiente non potrebbe mai essere applicato a chi, al 31.12.1995 vantava un'anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni poiché costui – se così fosse – rientrerebbe a pieno titolo nel previgente sistema retributivo. *“In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l'anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio. Dalla disciplina del 1995 va, quindi ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17+364/365esimi, cioè $44/17,997=2,445$ per ogni anno”.* (Sez. Riun. n. 1/21, pag. 37 penult. cpv. e 38 primo cpv.)

Da cui i seguenti principi di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2, 44%.

Conseguentemente:

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore ai 15 anni”.

Con riguardo alla fattispecie di causa, il sig. S. D., alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità di 14 anni e mesi 0; dunque un’anzianità inferiore ai 18 anni di servizio e di conseguenza il suo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti è avvenuto, in base al sistema misto previsto dal nuovo ordinamento.

Alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021, la domanda può trovare accoglimento parziale.

Deve infatti essere valorizzata la circostanza secondo cui al ricorrente in ogni caso non può essere riconosciuta l’aliquota del 35% applicata dall’INPS in quanto norma rivolta al personale civile dello Stato.

Deve altresì essere valorizzata l'ulteriore circostanza che il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di una *modificatio in peius* per coloro che, come il ricorrente, vantavano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni che devono essere comunque computati ai fini del computo della quota A) secondo la normativa vigente *ratione temporis* (art. 54 cit.) ai sensi dell'art. 1, comma 12 lett. a) della legge 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite cit.

Del resto, per quanto criptica sul punto, una lettura costituzionalmente orientata del *decisum* delle Sezioni Riunite, impone all'interprete di non dare vita a trattamenti differenziati a fronte del medesimo presupposto fattuale.

Avendo il ricorrente chiesto *funditus* l'applicazione di un coefficiente di rendimento del 2,93% annuo, il riconoscimento in suo favore del diverso coefficiente del 2,44% deve essere considerato ricompreso implicitamente nella domanda (il più comprende il meno), senza che rilevi in senso contrario la circostanza che egli non avesse maturato al 31.12.1995 i 15 anni di servizio utile che deve essere comunque valorizzata ai fini del computo della quota A) di pensione.

In conclusione, al S. D., ai fini del computo della Quota A) di pensione deve essere applicato il coefficiente per ogni anno utile

determinato nel 2,44%.

La novità della questione trattata, così come interpretata alla luce della recente sentenza n. 1/21 della Sezioni Riunite di questa Corte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da S. D. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.

IL GIUDICE

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 14/01/2021

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni